

Messaggio

numero

6561

9 novembre 2011

Dipartimento
SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

Modifica della Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf) - Estensione del limite di età del figlio per il diritto all'assegno di prima infanzia

INDICE

1.	LE RAGIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA	. 2
1.1	Misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011	. 2
1.2	Modifica della legge tributaria	. 2
1.3	Modifica della Laf	. 3
2.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO	. 3
3.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA	. 4
3.1	Sull'assegno di prima infanzia	. 4
3.2	Sulle prestazioni assistenziali	. 4
4.	CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI	. 4
5.	COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI	. 4
6	CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO ELIROPEO APPLICABILE	5

* * * * *

Signor Presidente, signore e signori deputati,

Con il presente messaggio proponiamo una modifica della legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf; RS 6.4.1.1.) nei termini di un'estensione del limite di età del figlio previsto dalla attuale Laf per il riconoscimento dell'assegno di prima infanzia (API), come anticipato con il messaggio sul preventivo 2012 n. 6552 del 26.10.2011.

1. LE RAGIONI DELLA MODIFICA PROPOSTA

1.1 Misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011

Con messaggio del 21.04.2009 n. 6200 il Consiglio di Stato aveva proposto un pacchetto di misure di sostegno all'occupazione e all'economia per il periodo 2009-2011. La misura 13 concerneva gli assegni familiari di complemento, cioè l'assegno integrativo (AFI) e l'assegno di prima infanzia (API). Per questi assegni si era proposto un potenziamento transitorio, cioè limitato agli anni 2010 e 2011, con la finalità esplicita di sostenere le famiglie potenzialmente più penalizzate, in particolare le famiglie monoparentali, nei confronti delle accresciute necessità dovute alle negativa congiuntura. Le due misure proposte prevedevano:

- Le due misure proposte prevedevano.
- un'estensione del limite di età del figlio previsto dalla Laf per il riconoscimento dell'API;
- di accordare il diritto ad un supplemento degressivo sull'importo dell'AFI.

Siccome transitorie, le modifiche proposte erano state concretizzate in un decreto legislativo, che il Parlamento ha approvato in data 03.06.2009 (RL 6.4.1.1.5.).

In particolare con riferimento alla misura che concerne l'API, il citato decreto legislativo prevede che questo assegno sia concesso fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui l'ultimo figlio compie i 3 anni di età, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto, rispettivamente fino alla fine del mese di compimento dei 3 anni di età dell'ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre¹. La misura intende colmare il vuoto di prestazione² che si crea se il bambino compie i 3 anni prima del mese di settembre, considerato che, al più presto, l'accesso alla scuola dell'infanzia è consentito dal mese di settembre dell'anno in cui il bambino compie i 3 anni.

Il citato decreto legislativo decade automaticamente al 31.12.2011.

1.2 Modifica della legge tributaria

Con messaggio del 23.03.2011 n. 6481 il Consiglio di Stato ha proposto una modifica della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT; RL 10.2.1.), allo scopo di adeguarla ad una modifica apportata alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni

¹ Con il citato decreto legislativo si è inteso fare in modo che il diritto all'API fosse riconosciuto, al più presto, fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il bambino compie i 3 anni, rispettivamente, al più tardi, fino alla fine del mese in cui il bambino compie effettivamente i 3 anni: la prima evenienza si verifica quando il bambino è nato fra gennaio e agosto, mentre la seconda si verifica quando il bambino è nato fra settembre e dicembre dell'anno in cui compie i 3 anni.

² Che si può venire a creare perché la famiglia può perdere il diritto all'API anche parecchi mesi prima che il bambino possa accedere alla scuola dell'infanzia nel settembre dell'anno in cui compie i 3 anni.

e dei comuni del 14 dicembre 1990 (LAID³) e con l'obiettivo di sgravare fiscalmente le famiglie con figli.

Le modifiche proposte con questo messaggio riguardano la deduzione sociale per figli in caso di genitori tassati separatamente il cui figlio sottostà all'autorità parentale congiunta e per il quale non sono versati alimenti e la deduzione inorganica per le spese sopportate dalle famiglie per la cura prestata da terzi ai figli.

Per quanto concerne l'introduzione della deduzione per la cura dei figli, si rileva che il Consiglio federale l'ha introdotta per realizzare, in ossequio al principio costituzionale della capacità economica, una parità di trattamento tra i genitori che curano personalmente i propri figli e quelli che li affidano alla cura di terzi. La deduzione inorganica per le spese sopportate dalle famiglie per la cura prestata da terzi ai figli interessa il nuovo art. 32 cpv. 3 LT (che corrisponde al nuovo articolo art. 212 cpv. 2^{bis} LIFD): essa propone che dai proventi siano dedotte le spese comprovate, ma al massimo per CHF 5'500.- all'anno, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità d'esercitare attività lucrativa del contribuente.

Questo messaggio è attualmente all'esame della Commissione tributaria del Gran Consiglio. Considerato il vincolo federale, l'entrata in vigore è prevista per il 01.01.2012.

1.3 Modifica della Laf

Considerato quanto premesso, il consolidamento della misura, ora transitoria, proposta con il messaggio necessita una modifica dell'attuale art. 53 Laf.

Nel 2010 la misura ha interessato 126 UR; nel 2011 invece 129 UR.

Il bilancio "sociale" della misura messa in atto per il 2010 e il 2011 può quindi considerarsi positivo: essa ha consentito a queste famiglie di evitare, seppur per un periodo limitato, di dover ricorrere alle prestazioni assistenziali.

Con il presente messaggio si da anche seguito parzialmente⁴ all'iniziativa parlamentare elaborata del 13.12.2010 proposta da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo PS.

2. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La modifica non è contemplata né dalle linee direttive, né dal piano finanziario.

3

³ Vedi messaggio del Consiglio federale del 20 maggio 2009 concernente la legge federale sullo sgravo fiscale delle famiglie con figli; FF 2009 4095.

⁴ L'atto parlamentare propone anche il consolidamento della misura relativa all'AFI.

3. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

3.1 Sull'assegno di prima infanzia

La spesa 2010 relativa a questa misura è stata di CHF 450'000.-, mentre nel 2011 di CHF 580'000.-.

La maggior spesa dovuta al consolidamento della stessa, che impatta sulla voce di costo n. 366006, può quindi essere stimata tra i CHF 0.5 e 0.6 mio all'anno.

Il maggior onere netto a carico del Cantone è compreso tra i CHF 420'000 e CHF 500'000 poiché dalla maggior spesa relativa all'assegno di prima infanzia, deve essere dedotto il minor onere (mancato trasferimento) per l'assistenza sociale di competenza cantonale (vedi capitolo 3.2 e 4).

3.2 Sulle prestazioni assistenziali

Il minor onere (mancato trasferimento) per l'assistenza sociale, a seguito del mantenimento dell'estensione del limite d'età del figlio per il diritto all'assegno di prima infanzia, è stimato tra i CHF 100'000 e CHF 120'000 annui di cui, l'80% a beneficio del Cantone e il 20% a beneficio dei Comuni; (art.32 cpv.2 della Legge sull'assistenza sociale).

Il minor onere per l'assistenza sociale, che corrisponde al 20% della maggior spesa lorda per l'assegno di prima infanzia, è stato stimato:

- dopo aver verificato che circa il 20% dei beneficiari dell'assegno di prima infanzia che sono arrivati al termine del diritto ad agosto 2010, hanno richiesto e ottenuto la prestazione assistenziale⁵ nei mesi successivi e
- ipotizzando un medesimo numero di beneficiari interessati dall'estensione nei prossimi anni, con un importo assistenziale pari all'importo ricevuto quale assegno di prima infanzia.

Per questi casi, il mantenimento dell'estensione del limite di età del figlio per il diritto all'assegno di prima infanzia, permette di posticipare l'intervento finanziario da parte dell'assistenza sociale, con un consequente minor onere per questa prestazione.

4. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

Tenuto conto che il 20% della spesa sulle prestazioni assistenziali è a carico dei Comuni, vi è un minor onere su quest'ultimi compreso tra i CHF 20'000 e CHF 24'000 annui (20% del minor onere della spesa assistenziale).

5. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI

La modifica proposta è compatibile con altre leggi cantonali; essa non interessa la legislazione federale.

⁵ Sul totale delle 126 UR che ha beneficiato della misura nel 2010, 24 (pari al 19%) hanno successivamente chiesto e ottenuto una prestazione assistenziale entro fine 2010.

6. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE

La modifica proposta non interessa il diritto europeo: ritenuto che il diritto all'API è subordinato alla condizione del domicilio dei genitori nel Cantone al momento della richiesta (e nei 3 anni precedenti; periodo di carenza) ed alla coabitazione costante con il figlio, l'API non può essere oggetto di esportazione.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente, L. Sadis Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf); modifica

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 9 novembre 2011 n. 6561 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 è modificata come segue:

Art. 53

L'assegno è riconosciuto:

- a) fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui l'ultimo figlio compie i tre anni, se egli li compie fra il mese di gennaio e il mese di agosto;
- b) fino alla fine del mese di compimento dei tre anni dell'ultimo figlio, se egli li compie fra il mese di settembre e il mese di dicembre.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2012.